

ECC. MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
BARI
RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Per il Sig. **Tommaso Valente** (C.F. VLNTMS73T15L109U) nato a Terlizzi (BA) il 15.12.1973 ed ivi residente al Viale delle Mimose, 38/B, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale (P.I. 07360160720), con sede legale in Terlizzi (BA), Via Bixio, 78, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli **avv. ti Savino Tatoli** (C.F. TTLSVN90B13L109J), **Giuseppe Perrone** (C.F. PRRGPP90E11C983R), entrambi del Foro di Trani, e **Michele Perrone** (C.F. PRRMHL72E22L219L) del Foro di Bari, e con loro elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'**avv. Michele Perrone**, in (70124) Bari, Strada Torre Tresca, 2/A, nonché ex art. 25 c.p.a. e 16 sexies D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii. presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, iscritti nel registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE): **avv.savinotatoli@pec.it** / **avv.giuseppe.perrone@pec.it** **avvocatomicheleperrone@legalmail.it** .

Ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 104/2010, si comunicano i recapiti per la ricezione delle comunicazioni relative al processo: Fax **080.9758725** - posta elettronica certificata: **avv.savinotatoli@pec.it** / **avv.giuseppe.perrone@pec.it** / **avvocatomicheleperrone@legalmail.it** .

ricorrente

contro

Regione Puglia (C.F. 80017210727), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede legale in (70121) Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33

resistente

e nei confronti di

Floricoltura Marti di Marti Sandro (C.F. MRTSDR59L28E563M / P.I. 01485260028), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (73048) Nardò (LE), Strada Provinciale Leverano – P.to Cesareo Km 5, Snc – Frazione Manieri

controinteressata

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELLA
RELATIVA EFFICACIA**

- della Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 243 del 4 novembre 2020, pubblicata sul BURP in data 26.11.2020 al n. 160, avente ad oggetto “*SIAN CAR I – 19269. Codice CUP n. B34I20000670001. Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione degli elenchi degli aventi diritto e non aventi diritto al contributo*”;
- della relazione istruttoria prot. AOO/155/30/10/2020 n. 001368 del Responsabile del procedimento, di contenuto non noto;
- della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, trasmessa in data 30.9.2020, avente ad oggetto: “*DDS n. 156/2020 - Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli operatori del settore florovivaistico. Art. 10-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*”;
- dell'Avviso Pubblico allegato alla Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicata sul BURP in data 23.7.2020 al n. 107, avente ad oggetto “*Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione avviso pubblico Codice CUP n. B34I20000670001*” e, segnatamente, degli articoli 7 (“*procedure per la concessione del contributo*”) e 9 (“*Istruttoria delle istanze pervenute*”) nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del presente ricorso;

- di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto comunque lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente,

PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA

di legittimità, nonché di ammissibilità dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente e, pertanto, meritevole di finanziamento recuperando la relativa provvista dai fondi stanziati e, qualora tali fondi non fossero disponibili, a spese proprie della Regione Puglia che dovrà provvedere con spese proprie.

FATTO

1. Con Atto Dirigenziale n. 89 del 21.4.2020, avente ad oggetto “*Emergenza Covid 19 – Danni al Settore Florovivaistico. Approvazione Avviso pubblico per manifestazioni di interesse*”, l'Amministrazione resistente – in ragione dei rilevanti danni economici subiti dal florovivaismo regionale derivante dalle restrizioni al commercio ed alla circolazione sulla base dei primi provvedimenti nazionali e regionali, adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID – 19 – ha ritenuto necessario acquisire dagli operatori esercenti nel settore di che trattasi le seguenti informazioni in merito:

- alla numerosità degli operatori coinvolti;
- alle specie di “materiali vegetali” distrutti e/o da distruggere;
- alla stima di riduzione della PLV a seguito della distruzione del “materiale vegetale” causata dalla mancata commercializzazione del prodotto.

2. Frattanto, in data 27.4.2020, l'odierno ricorrente ha regolarmente trasmesso alle competenti Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza la Comunicazione di distruzione/trasformazione dei beni ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 D.P.R. n. 633 del 1972 e del D.P.R. 10.11.1997, n. 441, onde rappresentare che, in data 4.5.2020, avrebbe proceduto alla distruzione di n. 67.000 steli di tulipani.

2.1 Con la comunicazione in parola, chiaramente, il Sig. Valente ha specificato alle Amministrazioni finanziarie territorialmente competenti le specie distrutte, nonché la quantità ed i costi, al netto di imposte.

3. Cosicché, con determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicata sul BURP in data 23.7.2020 al n. 107, avente ad oggetto “*Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione avviso pubblico Codice CUP n. B34I20000670001*”, la Regione Puglia ha indetto l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli operatori del settore florovivaistico ai sensi del D.L. 19.5.2020 n.34 (cd. Decreto Rilancio), prevedendo una dotazione finanziaria pari a € 2.000.000,00.

3.1 Per quanto qui interessa, l’art. 4, rubricato “*calcolo dell’aiuto e requisiti per l’accesso*”, recita testualmente: “*Per accedere all’aiuto il richiedente deve: [...] aver inviato regolare comunicazione di distruzione beni all’Agenzia Entrate Territoriale e Comando Guardia di Finanza competente per territorio almeno 5 giorni prima della data prevista di distruzione della merce ai sensi dell’art. 53 DPR 633/72 e s.m.i. nonché del DPR 10.11.1997, n.441, completa di specie distrutte, quantità e costi, al netto di imposte, nel 5 periodo compreso tra il 9/03/2020 e il 18/05/2020*”.

3.2 Il successivo art. 7, rubricato “*procedure per la concessione del contributo*”, prescrive espressamente quanto segue: “*Alla domanda deve essere allegata: la copia firmata digitalmente dal richiedente/legale rappresentante della ditta richiedente avente ad oggetto la comunicazione di distruzione beni all’Agenzia Entrate Territoriale e al Comando Guardia di Finanza competente per territorio ai sensi dell’art. 53 DPR 633/72 e s.m.i. nonché del DPR 10.11.1997, n. 441, completa di specie distrutte, quantità e costi, al netto di imposte, nel periodo compreso tra il 9.03.2020 ed il 18.05.2020 [...]*”.

Con la prescrizione in parola, quindi, l’Amministrazione resistente ha imposto ai partecipanti all’avviso pubblico per cui è giudizio di allegare copia della

comunicazione di distruzione dei beni, e ciò nonostante questi ultimi, nella domanda di partecipazione unilateralmente predisposta dalla P.A., avrebbero dovuto semplicemente autocertificare e/o dichiarare di aver inoltrato detta comunicazione, in quanto già in possesso delle Amministrazioni finanziarie territorialmente competenti (*recte*: Agenzia delle Entrate e Comando Guardia di Finanza).

3.3 Sul punto, è bene rimarcare che l'art. 9 dell'avviso pubblico allegato alla determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 156 del 7 luglio 2020, denominato "*Istruttoria delle istanze pervenute*" recita testualmente: "**Costituisce motivo di non ricevibilità, e quindi di esclusione della domanda dal contributo:** *la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati al paragrafo 7, **fatto salvo l'eventuale soccorso istruttorio;** il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 8, con riferimento ai termini di presentazione della domanda e alle modalità di invio della stessa via PEC, **fatto salvo l'eventuale soccorso istruttorio**".*

4. Sicché, con istanza del 24.8.2020, l'odierno ricorrente ha chiesto la concessione del contributo in proprio favore, pari ad € 13.400,00, previsti per gli operatori del settore florovivaistico, **dichiarando – ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 e sul modulo di domanda predisposto dalla stessa Amministrazione – di aver regolarmente comunicato la distruzione dei beni all'Agenzia delle Entrate e al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competenti.**

5. Orbene – **nonostante nella propria domanda di concessione degli aiuti l'odierno ricorrente abbia autocertificato e/o autodichiarato, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, di aver trasmesso, nel periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il 15.5.2020, la Comunicazione di distruzione dei beni prescritta dall'art. 53 del D.P.R. n. 633/1972 nonché dal D.P.R. n. 441 del 10.11.1997 alle competenti Amministrazioni Finanziarie** – il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione competitività delle filiere

agroalimentari della Regione Puglia, in data 30.9.2020, ha comunicato all'odierno ricorrente, **ai sensi dell'art. 10-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241**, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di concessione degli aiuti, rappresentando la non ricevibilità della domanda per "*mancanza del requisito "Comunicazione ai sensi del DPR 441/97"*", senza tuttavia attivare il c.d. soccorso istruttorio, peraltro previsto dall'art. 9 dell'Avviso Pubblico.

6. Al termine dell'iter procedimentale, infine, con Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 243 del 4 novembre 2020, pubblicata sul BURP in data 26.11.2020 al n. 160, la Regione Puglia ha approvato l'elenco degli aventi diritto al contributo per gli operatori del settore florovivaistico, escludendo l'odierno ricorrente dal novero delle ditte ammesse al contributo economico.

Tanto premesso, i provvedimenti impugnati sono manifestamente illegittimi e lesivi della sfera giuridica dell'odierno ricorrente per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 9 DELL'AVVISO PUBBLICO ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI DELLA REGIONE PUGLIA N. 156 DEL 7 LUGLIO 2020, PUBBLICATA SUL BURP IN DATA 23.7.2020 AL N. 107. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in premessa, nella propria domanda di partecipazione, il Sig. Valente ha dichiarato (**mediante la compilazione del modello di domanda unilateralmente predisposto dalla P.A.**), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di aver inviato regolare comunicazione di distruzione dei beni alle citate Amministrazioni Finanziarie, così attestando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico.

Il ricorrente avrebbe tuttavia omissso di allegare alla domanda di partecipazione copia della comunicazione in questione, trasmessa, come detto, con nota p.e.c. del 27.4.2020.

Con Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 243 del 4.11.2020, pubblicata sul BURP in data 26.11.2020, al n. 160, l'Amministrazione resistente, dando seguito al preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha quindi escluso l'odierno ricorrente dal novero degli operatori economici ammessi a ricevere il contributo di cui all'Avviso Pubblico in epigrafe indicato.

In particolare, il motivo di tale esclusione sarebbe rintracciabile nella asserita omessa allegazione alla domanda di concessione, da parte del Sig. Valente, della copia della comunicazione di distruzione dei beni all'Agenzia delle Entrate Territoriale ed al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 633/1972 nonché del D.P.R. n. 441 del 10.11.1997. L'esclusione disposta dall'Amministrazione resistente, tuttavia, si rivela *ictu oculi* illegittima.

Sul punto, si osservi quanto segue.

I.A Come anticipato in premessa, l'art. 7 dell'Avviso Pubblico per cui è giudizio recita testualmente: *“La domanda di aiuto in formato *.pdf generata dall'applicativo “FLOROVIVA2020” dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente e presentata a mezzo PEC al Dipartimento Agricoltura – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari secondo le modalità di cui al paragrafo 8.*

Alla domanda deve essere allegata:

- la copia firmata digitalmente dal richiedente/legale rappresentante della ditta richiedente avente ad oggetto la comunicazione di distruzione beni all'Agenzia Entrate Territoriale e al Comando Guardia di Finanza competente per territorio ai sensi dell'art. 53 DPR 633/72 e s.m.i. nonché del DPR 10.11.1997, n. 441, completa di specie distrutte, quantità e costi, al netto di imposte, nel periodo compreso tra il 9.03.2020 ed il 18.05.2020;

- Visura camerale aggiornata.

L'istruttoria delle domande sarà curata dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari che provvederà a verificare in relazione a ciascuna domanda i requisiti per l'accesso agli aiuti come stabilito al paragrafo 9".

Il successivo art. 9, invece, nel richiamare espressamente quanto prescritto dall'art. 7 cit., dispone che: "L'iter procedimentale della domanda consta delle fasi istruttorie di ricevibilità e di valutazione di ammissibilità.

Costituisce motivo di non ricevibilità, e quindi di esclusione della domanda dal contributo:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto di cui all'allegato 1 nel termine stabilito dall'avviso. La mancata firma digitale della domanda potrà essere sanata in soccorso istruttorio solo per una volta;

- la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati al paragrafo 7, fatto salvo l'eventuale soccorso istruttorio;

- il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 8, con riferimento ai termini di presentazione della domanda e alle modalità di invio della stessa via PEC, fatto salvo l'eventuale soccorso istruttorio".

È, quindi, in ragione della erronea interpretazione delle previsioni della *lex specialis* che l'Amministrazione resistente, mediante una rigida interpretazione di quanto genericamente disposto all'art. 9 cit., ha inteso escludere l'odierno ricorrente dal novero delle ditte ammesse al contributo, avendo lo stesso asseritamente omesso di allegare alla domanda di partecipazione la copia della

comunicazione di che trattasi, la cui trasmissione è stata però attestata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La Determinazione Dirigenziale odiernamente gravata, tuttavia, si appalesa illegittima, avendo la controparte erroneamente applicato gli artt. 7 e 9 dell'Avviso Pubblico, e ciò anche e soprattutto in ragione della incontestabile circostanza secondo cui il Sig. Valente ha autocertificato e/o autodichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **mediante l'utilizzo del modello di domanda messo a disposizione dalla P.A.**, di aver regolarmente trasmesso la comunicazione in parola alle competenti Amministrazioni finanziarie.

Sul punto, invero, è bene rimarcare che la domanda di partecipazione è stata unilateralmente predisposta dall'Amministrazione regionale, la quale, relativamente al possesso dei requisiti prescritti dall'Avviso Pubblico, ha prescelto il metodo della autocertificazione e/o autodichiarazione da compilare a cura dei partecipanti.

Nel dettaglio, in ordine al requisito avente ad oggetto la regolare trasmissione della comunicazione di distruzione dei beni alle competenti Amministrazioni finanziarie, la domanda di partecipazione messa a disposizione degli operatori economici recita testualmente: *“visti gli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,*

DICHIARA

[...] c) di aver inviato regolare comunicazione di distruzione beni all'Agenzia Entrate Territoriale e Comando Guardia di Finanza competente per territorio almeno 5 giorni prima della data prevista di distruzione della merce ai sensi dell'art. 53 DPR 633/72 e s.m.i. nonché del DPR 10.11.1997, n. 442, completa di specie distrutte, quantità e costi, al netto delle imposte, nel periodo compreso tra il 9/03/2020 e il 18/05/2020”.

A ben vedere, quindi, da un lato, l'Amministrazione regionale ha inteso far autocertificare e/o autodichiarare, ai partecipanti, la regolare trasmissione

della comunicazione di che trattasi e, dall'altro, all'art. 9, ha previsto – seppur genericamente – la sanzione dell'esclusione in caso di omessa allegazione anche di uno solo dei documenti richiesti.

A fronte di tale contraddittorietà, però, in ossequio al noto principio del *favor participationis*, la controparte non avrebbe dovuto sanzionare l'odierno ricorrente con l'esclusione, bensì ammetterlo al contributo economico richiesto pari ad € 13.400,00.

I provvedimenti odiernamente gravati, infatti, traggono origine da una applicazione erronea e sterilmente formalistica delle norme di legge relative allo strumento delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che, come noto, esonera l'interessato dal produrre la documentazione attestante e probante la dichiarazione resa.

La dichiarazione sostitutiva contenuta nella domanda di partecipazione ha infatti sostituito l'obbligo di allegazione del documento oggetto di attestazione.

Per quanto qui interessa, invero, il comma 3 dell'art. 47 cit. afferma quanto segue: **“3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.**

Di converso, non si spiegherebbe il fine perseguito dall'Amministrazione regionale, la quale, nella domanda di partecipazione, ha unilateralmente predisposto, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico, una dichiarazione sostitutiva da compilare a cura dei partecipanti.

Diversamente opinando, peraltro, verrebbe irragionevolmente frustrata la finalità sottesa alle disposizioni dettate in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive, ponendo a carico degli operatori economici una inutile duplicazione del medesimo adempimento.

Ciononostante, nel caso di specie, l'Amministrazione resistente ha escluso il Sig. Valente dalla procedura in questione in ragione di una omissione di natura meramente formale e non sostanziale, giungendo financo a non ritenere bastevole la dichiarazione sostitutiva resa dall'odierno ricorrente (nella domanda di partecipazione unilateralmente predisposta dalla P.A.) in ordine al possesso del requisito in contestazione.

Ebbene, sotto tale profilo, l'esclusione disposta in danno dell'odierno ricorrente deve ritenersi evidentemente illegittima.

La controparte, infatti – **stante la genericità della clausola prescritta all'art. 9 cit. e, soprattutto, la contraddittorietà di quest'ultima con il modello di domanda unilateralmente predisposto dalla P.A.** – non avrebbe dovuto escludere l'odierno ricorrente dalla procedura per cui è giudizio.

Costituisce, infatti, *ius receptum* il principio secondo cui allorquando si è in presenza di ambiguità o contraddittorietà delle sue previsioni, la *lex specialis* va applicata in termini ragionevoli e compatibili con il principio del *favor participationis*.

Sul punto, invero, la granitica Giurisprudenza Amministrativa afferma oramai quanto segue: **“per pacifico principio giurisprudenziale, che la Sezione condivide e a cui intende dare continuità, “a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor participationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2232; id., V, 24 febbraio 2017, n. 869)”** (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24.1.2020, n. 607; 5 ottobre 2017, n. 4644).

L'esclusione risulta quindi violativa del principio di proporzionalità ed adeguatezza che deve sempre informare l'azione amministrativa, di talché i provvedimenti sanzionatori devono essere proporzionati alla gravità della violazione.

Nel caso che ci occupa, essendo pacificamente acclarato che l'Amministrazione ha comunque conseguito la conoscenza del dato fattuale desiderato – **l'avvenuta comunicazione alle Autorità finanziarie** – non è dato comprendersi in che termini l'omessa allegazione anche della copia della comunicazione possa essere soddisfattiva dell'interesse dell'Amministrazione procedente.

In ragione di quanto precede, dunque, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto interpretare la sanzione escludente genericamente prevista all'art. 9 in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e, soprattutto, in ossequio al citato principio del *favor participationis*.

Se, infatti, la controparte avesse fatto corretta applicazione di quanto innanzi, la domanda dell'odierno ricorrente sarebbe stata certamente accolta.

Del resto, il motivo sotteso all'esclusione disposta in danno del Sig. Valente è unicamente fondato su una carenza di tipo meramente formale e non sostanziale, ciò che rende ancor più marcata l'illegittimità che affligge i provvedimenti odiernamente gravati.

Alla stregua di quanto precede, pertanto, la Determinazione Dirigenziale n. 243 del 4.11.2020 dovrà essere inevitabilmente annullata.

II. IN VIA SUBORDINATA. ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ DEGLI ARTT. 7 E 9 DELL'AVVISO PUBBLICO ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI DELLA REGIONE PUGLIA N. 156 DEL 7 LUGLIO 2020, PUBBLICATA SUL BURP IN DATA 23.7.2020 AL N. 107. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 43, 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 241/1990.

II.A Nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale non dovesse condividere le argomentazioni formulate al punto sub. I che precede, ove anche si volesse accedere ad una rigida interpretazione della clausola escludente di cui all'art. 9 dell'Avviso Pubblico, la *lex specialis* – e, in particolare, gli artt. 7 e 9 dell'Avviso Pubblico – deve in ogni caso ritenersi macroscopicamente illegittima e/o nulla per violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella parte in cui contemplerebbe, quale causa di esclusione dei partecipanti, l'omessa allegazione di copia della comunicazione ex art. 53 del D.P.R. n. 633/1972 nonché D.P.R. n. 441 del 1997.

A fronte della sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva da parte dell'interessato, infatti, non sussiste in capo a quest'ultimo l'obbligo di allegare la documentazione probante la veridicità di quanto attestato, peraltro sotto la propria responsabilità civile e penale, sicché è evidente l'illegittimità della esclusione disposta in danno del Sig. Valente.

A confermare tale circostanza, peraltro, è proprio il D.P.R. n. 445/2000, allorquando, all'art. 43, rubricato “*Accertamento d'ufficio*”, prescrive quanto segue: “**1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.**”

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11

maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”.

Dunque, in presenza di una dichiarazione sostitutiva e/o di una autocertificazione, spetta all'Amministrazione – e non all'interessato – l'obbligo di acquisire le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 43 del D.P.R. 445/2000, infatti, costituisce espressione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi la Pubblica Amministrazione, la quale non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione.

In tal senso, peraltro, dispone anche l'art. 71 del D.P.R. citato allorquando pone in capo alla P.A. l'obbligo di verificare la veridicità di siffatte dichiarazioni avendo riguardo a dati certi, definitivi e dimostrabili, dati che assicurino, in altre parole, l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate in ordine al possesso di uno dei requisiti richiesti, nel caso di specie, ai fini dell'accesso alla procedura di concessione di aiuti.

Del resto, a confermare la fondatezza di quanto sin qui esposto è proprio l'art. 9 dell'Avviso Pubblico, che, **nel regolamentare la fase istruttoria di valutazione di ammissibilità delle domande**, afferma quanto segue: **“La valutazione dei requisiti di ammissibilità al contributo, di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente bando, verrà svolta anche mediante verifica di rispondenza dei dati e delle dichiarazioni rese con le risultanze di controlli incrociati con le informazioni rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni. In ogni caso, la Regione Puglia, laddove ritenuto necessario, potrà esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.**

Qualora la Sezione competente per l'istruttoria accerti in fase istruttoria false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, procederà all'esclusione della domanda di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

A conclusione dell'istruttoria di valutazione, il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari adotterà i provvedimenti conseguenti per la definizione dei non aventi diritto e degli aventi diritto al contributo, per questi ultimi con indicazione dell'importo concedibile per ciascuna domanda

ammessa. La pubblicazione di tali provvedimenti costituisce notifica agli interessati dei risultati istruttori”.

Alla stregua delle coordinate ermeneutiche che precedono, pertanto, è evidente l’illegittimità degli artt. 7 e 9 dell’Avviso Pubblico nella parte in cui contemplerebbero, quale causa di irricevibilità e di esclusione della domanda, l’omessa allegazione della copia della comunicazione di distruzione dei beni all’Agenzia delle Entrate territoriale ed al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio.

Se, infatti, l’Amministrazione resistente avesse correttamente applicato la disciplina dettata in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, essa non avrebbe certamente concluso per l’irricevibilità e l’esclusione della domanda presentata dall’odierno ricorrente.

Il Sig. Valente, invero, non avrebbe dovuto essere escluso dall’avviso pubblico, avendo dichiarato – **ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 e sul modello unilateralmente predisposto dalla P.A.** – di aver regolarmente comunicato la distruzione dei beni all’Agenzia delle Entrate e al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competente.

Sul punto, invero, è stato osservato quanto segue: “3. **È illegittima la determinazione dirigenziale che ha escluso una ditta da una gara** (nella specie indetta per la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici) per avere presentato i certificati di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 e 22000 in copia semplice anziché in originale o copia conforme, **ove risulti che la ditta stessa abbia documentato il possesso dei requisiti di qualità aziendale a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex d.P.R. 445/2000. È altresì illegittima la disposizione del disciplinare di gara, nella parte in cui fissa le modalità di allegazione degli obblighi dichiarativi, essendo la dichiarazione sostitutiva idonea, in virtù del principio di autoresponsabilità di cui è espressione, a creare affidamento nella stazione**

appaltante sul possesso dei requisiti di partecipazione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4471).

Di tutta evidenza è, quindi, l’illegittimità degli artt. 7 e 9 dell’Avviso Pubblico e, per l’effetto, del preavviso di diniego ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e della successiva Determinazione Dirigenziale n. 243 del 4.11.2020 con la quale l’Amministrazione resistente ha inteso negare il contributo economico all’odierno ricorrente.

Il Sig. Valente, pertanto, dovrà essere definitivamente ammesso tra gli aventi diritto al contributo pubblico per cui è giudizio.

II.B Ferme le argomentazioni che precedono, l’azione amministrativa si rivela viepiù illegittima ove solo si consideri che l’odierno ricorrente è stato escluso dall’Avviso Pubblico in questione in ragione dell’omessa allegazione di un documento che l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto, **per esplicita previsione di legge**, acquisire direttamente dalle Amministrazioni Finanziarie.

Anche sotto tale profilo, infatti, le disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 dell’Avviso Pubblico e, per l’effetto, della Determinazione n. 243 del 4.11.2020 si rivelano platealmente illegittime, atteso che l’Amministrazione resistente ha escluso l’odierno ricorrente – **il quale, come detto, ha autodichiarato, ai sensi degli artt. 46, 47 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, di aver trasmesso la comunicazione dei beni distrutti alle competenti Amministrazioni** – in ragione dell’omessa allegazione di una copia di detta comunicazione, nonostante l’obbligo gravante in capo alla P.A. di non chiedere all’istante documenti già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni.

Come innanzi rappresentato, infatti, in data 27.4.2020, l’odierno ricorrente ha diligentemente trasmesso all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari ed al Comando della Guardia di Finanza di Bari regolare comunicazione di distruzione/trasformazione di beni ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972 e del D.P.R. n. 441 del 10.11.1997, specificando, anche in ossequio a quanto

prescritto dall'Avviso Pubblico, le specie distrutte, la quantità ed i costi, al netto delle imposte, nel periodo compreso tra il 9.3.2020 ed il 18.5.2020.

In ragione di tanto, quindi, a fronte della dichiarazione sostitutiva resa dal Sig. Tommaso Valente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione resistente – **anziché escludere, del tutto irragionevolmente, l'odierno ricorrente per non aver allegato copia della richiamata comunicazione** – avrebbe potuto e dovuto richiedere detto documento esclusivamente alle Amministrazioni Finanziarie innanzi citate, e ciò anche in occasione delle verifiche sulla veridicità delle attestazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Sul punto, infatti, l'art. 18 della Legge n. 241/1990 dispone espressamente quanto segue: *“1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le

dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

In altri termini, la disposizione in esame stabilisce, inequivocabilmente, che le amministrazioni debbano adottare adeguate misure atte a garantire l'applicazione delle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 445/2000, mediante l'acquisizione d'ufficio di documenti che interessano i procedimenti di loro competenza, sia qualora da loro stesse detenute, sia quando in possesso di altre amministrazioni, con la conseguenza che l'Amministrazione può richiedere ai privati solo gli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

Orbene, anche in ragione di tanto, è evidente l'illegittimità che affligge l'azione amministrativa.

Il competente Dipartimento, infatti, stante la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'odierno ricorrente nella domanda di partecipazione, avrebbe dovuto semplicemente avviare le verifiche in ordine a quanto attestato dal Sig. Valente, anche mediante l'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate o del Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente, della comunicazione in contestazione.

Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione resistente ha escluso l'odierno ricorrente dal novero delle ditte ammesse, applicando erroneamente l'illegittima disposizione di cui all'art. 9 dell'Avviso Pubblico, senza avviare le prescritte verifiche in tema di veridicità della dichiarazione resa, ciò che avrebbe certamente condotto la P.A. ad ammettere il Sig. Valente al contributo.

D'altronde è noto che incombe in capo alle Amministrazioni l'obbligo di effettuare controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni, anche a campione e

comunque in tutti i casi ove sorgano forti dubbi su tali dichiarazioni, controlli che sono compiuti consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante o richiedendo a quest'ultima conferma scritta della congruenza dei dati da questa custoditi e quelli dichiarati.

L'illegittimità degli artt. 7 e 9 dell'avviso pubblico (e, per l'effetto, della determinazione n. 243 del 4.11.2020) è quindi conclamata.

Al riguardo è stato invero affermato quanto segue: *“L'appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.*

L'art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede, tra l'altro:

(comma 2): “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

(comma 3): “parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.

Alla luce di quanto disposto dalla disposizione ora riportata, appare evidente l'illegittimità della clausola del bando (art. 9, co. 5), che prevede, a pena di esclusione, che il candidato consegna, al momento dell'espletamento della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata all'atto del collocamento in congedo.

Nel caso di specie, si tratta di una certificazione rilasciata dalla medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e gestisce la conseguente procedura concorsuale, attinente a fatti di piena conoscenza dell'amministrazione medesima.

Ne consegue che:

- per un verso, l'amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata);

- per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell'amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione.

Non può essere, dunque, condivisa la sentenza impugnata, sia in quanto, per le ragioni esposte, è la stessa previsione del bando (art. 9, co. 5) ad essere illegittima; sia in quanto l'art. 18 l. n. 241/1990, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza non legittima "la produzione di idonea certificazione comprovante il possesso dei titoli richiesti, a condizione che la prescrizione derogativa sia prevista, come nel caso in esame, nel bando di concorso".

Né tantomeno, tale disposizione consente la previsione della sanzione dell'esclusione dal concorso per il caso di mancata presentazione della certificazione" (Cfr. Consiglio di Stato, 19 marzo 2015, n. 1489).

Anche alla stregua delle argomentazioni che precedono, pertanto, i provvedimenti odiernamente impugnati dovranno essere inevitabilmente annullati.

III. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 RUBRICATO "ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE" L'ALLEGATO DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI DELLA REGIONE PUGLIA N. 156 DEL 7 LUGLIO 2020. VIOLAZIONE

E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10-BIS LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

III.A In via ulteriormente subordinata, in ogni caso, la Determinazione n. 243 del 4.11.2020 deve ritenersi illegittima per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, co. 1, lett. B) della Legge n. 241/1990 e dell'art. 9 del citato Avviso Pubblico.

In ragione della carenza documentale innanzi richiamata, infatti, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto attivare nei confronti dell'odierno ricorrente il c.d. soccorso istruttorio, peraltro espressamente previsto dall'art. 9 dell'avviso pubblico.

Detta disposizione della *lex specialis*, invero, prevede espressamente che in caso di mancata produzione di documenti da parte dei richiedenti, la PA avrebbe attivato rituale soccorso istruttorio, onde consentire la regolarizzazione della propria posizione.

Attraverso il soccorso istruttorio, il legislatore ha inteso privilegiare l'aspetto sostanziale dell'effettivo possesso dei requisiti da parte degli operatori economici rispetto al dato formalistico rappresentato dalla mera correttezza documentale delle dichiarazioni rese.

Nello specifico, tale strumento normativo permette la sanatoria degli elementi o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari.

Ebbene, nonostante l'espressa previsione, all'art. 9 dell'Avviso pubblico, del c.d. soccorso istruttorio, all'esito dell'istruttoria espletata, la controparte ha comunicato all'odierno ricorrente, **esclusivamente**, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, senza consentire a quest'ultimo l'eventuale rettifica e/o l'integrazione della documentazione prodotta.

L'illegittimità della condotta tenuta dall'odierna resistente è conclamata.

A conforto di quanto innanzi argomentato, infatti, la recente giurisprudenza amministrativa ha statuito che **“In linea generale, l'incompletezza della domanda, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per**

l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990, la quale impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete ma eventualmente anche di ordinare esibizioni documentali" (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 18/09/2020, n. 3886).

Ed ancora: *"Una incompletezza della domanda non consente l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, bensì è il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della norma generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990, la quale impone all'amministrazione di richiedere all'interessato l'esibizione, o meglio la specificazione di alcuni degli elementi già presenti nella proposta presentata, senza alcuna violazione per gli altri partecipanti"* (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 27/08/2020, n. 460).

In definitiva, l'incompletezza della domanda di ammissione ad un finanziamento pubblico, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, *a fortiori*, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241 del 1990.

A tanto va soggiunto che la P.A. avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio anche sulla scorta del presupposto secondo cui l'odierno ricorrente in sede di presentazione dell'istanza aveva già autocertificato, con una dichiarazione già di per sé pienamente intellegibile, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DRP n. 445/2000, di aver regolarmente comunicato la distruzione dei beni all'Agenzia delle Entrate e al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

In altri termini, l'Amministrazione resistente, anziché provvedere con la sola comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, avrebbe dovuto richiedere la produzione del documento di che trattasi, così come effettivamente specificato e autocertificato nell'istanza di concessione di aiuti.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha sancito che “il dovere di soccorso istruttorio, in base al quale le p.a. possono invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti sul contenuto delle dichiarazioni presentate, è subordinato all'esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali” (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 03/03/2014, n. 2454).

Anche in ragione di tanto, quindi, il presente ricorso si rivela meritevole di accoglimento.

III.B Ferme le argomentazioni che precedono, i provvedimenti odiernamente gravati si appalesano violativi anche dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, che, come noto, non trova applicazione *in subjecta materia*.

La controparte, invero, anziché disporre il c.d. soccorso istruttorio, ha notificato all'odierno ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, trascurando, all'evidenza, che ai sensi dell'art. 10 bis cit. “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione”.

In altri termini, l'odierna resistente ha erroneamente e illegittimamente applicato l'art. 10 bis della L. 241/1990 al caso di specie in cui si controverte di concessione di contributi pubblici.

Sul punto, invero, giova rammentare che le disposizioni relative al preavviso di rigetto non trovano applicazione alle procedure concorsuali “disposizione che deve essere riferita a tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l'instaurazione del contraddittorio con la Pubblica Amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura” (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236).

Quanto innanzi dedotto è parimenti corroborato da ulteriore giurisprudenza amministrativa secondo cui “L’obbligo di invio del cd. “preavviso di rigetto” previsto dall’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 non trova applicazione, secondo quanto testualmente previsto dalla disposizione stessa, nel caso di “procedure concorsuali”; con quest’ultima espressione si è inteso fare riferimento a tutte le procedure caratterizzate da una pluralità di istanze e da un concorso delle stesse ai fini del conseguimento della utilità perseguita” Alla stregua del principio è stato ritenuto che l’obbligo del preavviso di rigetto non sussisteva nel caso di una procedura indetta per la concessione di finanziamenti pubblici” (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 20 agosto 2007, n.1957).

Da tanto consegue, dunque, l’inapplicabilità del preavviso di rigetto nell’ambito di concessione di finanziamenti pubblici e conseguentemente l’illegittimità della comunicazione dei motivi ostativi del 30.9.2020.

Pertanto, nei termini che precedono rilevano, da un lato, la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni di legge richiamate e, dall’altro, l’inammissibilità, la contraddittorietà, nonché la manifesta illogicità del tenore dei provvedimenti gravati che, pertanto, devono essere annullati in uno alle prescrizioni oggetto del presente gravame.

ISTANZA CAUTELARE

I motivi che precedono rendono evidente il *fumus boni iuris* da cui il ricorso è assistito.

Il *periculum in mora* è rappresentato dal concreto rischio che, nelle more della definizione del merito del ricorso, al ricorrente possa essere definitivamente precluso l’accesso agli aiuti per gli operatori del settore florovivaistico di cui all’Avviso Pubblico n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicato sul BURP in data 23.7.2020 al n. 107, vanificando così il principio di effettività della tutela giudiziale e compromettendo l’interesse in concreto sotteso alla situazione soggettiva dedotta in giudizio dal ricorrente.

L'odierno ricorrente, infatti, si duole della mancata ammissione agli aiuti *de quibus* imprescindibili soprattutto per far fronte all'inconfutabile situazione economica precaria dovuta all'emergenza sanitaria tutt'ora in corso.

Inoltre, la concessione della invocata misura interinale, oltre a tutelare l'interesse pubblico dell'Amministrazione, limiterebbe anche l'esposizione di quest'ultima ad un'eventuale richiesta risarcitoria.

Per tutto quanto precede, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe,

CHIEDE

che codesto Ecc.mo TAR voglia, previo accoglimento dell'istanza cautelare, annullare i provvedimenti impugnati con condanna dell'Amministrazione a disporre l'ammissione definitiva dell'odierna ricorrente tra le ditte ammesse al contributo.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dei difensori antistatari, nonché rimborso degli oneri legali relativi al pagamento del contributo unificato che è pari a € 650,00, trattasi di ricorso di tipologia "ordinario".

Il contributo economico oggetto della domanda di cui all'avviso pubblico ha un valore pari ad € 13.400,00.

In via istruttoria:

Si allegano documenti come da foliaro.

Bari, 25 gennaio 2021

*avv. Savino Tatoli
avv. Giuseppe Perrone
avv. Michele Perrone*